

### 1.5 L'attività normativa

Nell'ambito della normativa che ha avuto rilevante impatto, nell'anno 2012, sul sistema del servizio civile, si segnala il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44. Detto provvedimento all'articolo 13, comma 1-*quinquies* ha disposto, per l'anno in corso, degli accantonamenti sul capitolo 2185 relativo al "*Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale*", apportando riduzioni delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge n. 230 del 1998.

Un altro provvedimento rilevante è stato il decreto legge 20 giugno, n. 79, recante "*Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile*", convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131. Il decreto citato ha previsto all'articolo 5, comma 2, concernente "*Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione*", un rifinanziamento pari a 30 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per il servizio civile.

L'impatto di quest'ultimo dispositivo ha prodotto la reintegrazione di parte del Fondo, precedentemente decurtato.

Altri due provvedimenti da segnalare sono: il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59, concernente "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*", convertito in Legge 12 luglio 2012, n.100 e il decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012*", convertito in legge 1 agosto 2012, n.122.

Il primo ha previsto, all'articolo 1, comma 1, punto 10 la reintegrazione - a seguito della dichiarazione di stati di emergenza - delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, qualora insufficienti, mediante riduzione di alcune voci di spese tra le quali quelle relative al servizio civile nazionale; il secondo ha stabilito, all'articolo 2, comma 5, lettera c), che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 potesse essere alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di alcune voci di spese, tra cui quelle concernenti il servizio civile. I due provvedimenti sopra richiamati non incidono direttamente sul sistema, bensì individuano la possibilità di ricorrere, qualora necessario, al Fondo di interesse.

Un altro provvedimento normativo rilevante per il servizio civile, emanato nel corso dell'anno 2012, è stato il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale provvedimento ha previsto, nell'ambito della *spending review*: all'art. 12, comma 20, che le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle medesime, a decorrere dalla data di scadenza naturale dell'ultimo mandato.

In ossequio a tali disposizioni l'Ufficio non ha potuto provvedere alla ricostituzione dei due organismi collegiali, istituiti per supportare il medesimo nello svolgimento delle sue attività. In particolare, il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta, costituito per garantire un sostegno nell'esercizio delle competenze in materia di ricerca e sperimentazione della difesa civile non armata e nonviolenta, previste dall'art. 8, comma 2, lett. e) della legge 8 luglio 1998, n. 230, ha cessato la sua attività il 31 dicembre 2011; la Consulta nazionale per il servizio civile, prevista dall'art. 10 della citata legge n. 230/1998, ha terminato, invece, il suo mandato il 27 ottobre 2012.

Prima che entrasse in vigore la normativa sopra richiamata, che ha soppresso gli organismi collegiali, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2012, volto alla sostituzione e alla nomina di un componente della Consulta nazionale per il servizio civile.

Un ulteriore atto normativo da segnalare è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, concernente "*Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", che è stato adottato al fine di ridefinire l'organizzazione di talune strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da realizzare, nell'ambito della *spending review*, la riduzione di parte delle dotazioni organiche dirigenziali, disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

Per quanto di interesse, l'articolo 6 ha istituito il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, che ha acquisito le competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e del Dipartimento della gioventù. L'istituzione del nuovo Dipartimento non ha, tuttavia, privato il suddetto Ufficio delle proprie peculiarità e competenze.

L'accorpamento delle due strutture, infatti, non deve leggersi come identificazione del servizio civile con una mera politica giovanile, bensì come riduzione della spesa pubblica

realizzata attraverso l'attribuzione della guida del Dipartimento, costituito da due organismi, ad un unico vertice.

A seguito dell'istituzione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ha adottato il decreto del 31 luglio 2012 per definire l'organizzazione interna del medesimo. In particolare, la struttura è stata articolata in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in dieci Servizi di livello dirigenziale non generale e sono state individuate per ciascun Ufficio e Servizio le rispettive competenze.

Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti normativi adottati nel 2012, occorre menzionare le due circolari emanate dall'Ufficio in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nei mesi di maggio e giugno 2012.

La circolare del 31 maggio 2012 ha dettato disposizioni agli Enti di servizio civile nazionale, al fine di non intralciare le operazioni di soccorso organizzate dal Servizio nazionale della Protezione Civile nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dal sisma. In particolare, è stato disposto che gli Enti non intraprendessero attività di solidarietà comportanti lo spostamento di volontari del servizio civile nelle aree colpite, ad eccezione dei casi specificatamente individuati nel provvedimento medesimo.

La circolare del 25 giugno 2012 ha, invece, stabilito gli adempimenti che le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia avrebbero dovuto porre in essere per coordinare gli interventi di servizio civile, sia con riferimento ai progetti realizzati presso sedi di attuazione divenute inagibili, sia con riferimento ai volontari da destinare ad attività diverse da quelle previste nei progetti e connesse al ripristino della vita civile e sociale delle popolazioni colpite.

Un'ulteriore esigenza sorta nel corso del 2012 è stata quella di modificare la circolare del 25 luglio 2011, concernente alcuni adempimenti in materia di accreditamento degli enti di servizio civile nazionale. In tale ottica è stata emanata la circolare in data 18 luglio 2012, con la quale sono stati prorogati i termini relativi agli adempimenti connessi all'iscrizione agli Albi degli enti di servizio civile nazionale.

Un altro provvedimento adottato in materia di servizio civile è la circolare 2 agosto 2012 recante *“Attuazione delle disposizioni concernenti la posta elettronica certificata (PEC) e la firma elettronica, di cui al paragrafo 4 della circolare 17 giugno 2009 recante norme in materia di accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”*.

Tale provvedimento ha disposto che tutti gli enti di servizio civile, iscritti all'Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province autonome, dovessero dotarsi, entro i

prescritti termini, della Posta Elettronica Certificata e della firma elettronica, a pena di cancellazione dai relativi Albi.

Nel corso dell'anno è emersa anche la necessità di definire le procedure e le modalità per l'elezione dei delegati dei volontari di servizio civile nazionale e dei rappresentanti regionali; a tal fine è stata adottata un'apposita circolare in data 17 settembre 2012.

## **1.6 Il contenzioso in materia di Servizio civile nazionale**

### *1.6.1 Procedimenti instaurati innanzi al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario.*

Nell'anno 2012 sono stati instaurati nei confronti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile 12 contenziosi, 7 innanzi al giudice amministrativo e 5 innanzi al giudice ordinario.

Con riferimento ai 7 ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo, 5 sono stati presentati da enti iscritti all'Albo nazionale di servizio civile e hanno riguardato rispettivamente: 2 il procedimento di valutazione dei progetti, 1 il procedimento di accreditamento agli Albi di servizio civile e altri 2 il procedimento sanzionatorio.

Sono stati poi proposti 2 ricorsi innanzi al giudice amministrativo da due aspiranti volontari avverso le graduatorie definitive, in particolare per la mancata ammissione allo svolgimento del servizio civile.

Per quanto concerne i 5 contenziosi instaurati innanzi al giudice ordinario, 3 sono stati proposti da giovani che hanno contestato il termine indicato nel contratto di servizio civile; 1 è stato proposto per il risarcimento del danno derivante da un infortunio occorso durante lo svolgimento del servizio civile e 1 è stato instaurato innanzi alla Corte d'Appello avverso una sentenza di primo grado, favorevole all'Amministrazione, che aveva riconosciuto la legittimità dell'interruzione anticipata del servizio civile per cause di forza maggiore.

I dati sopra elencati e lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati nell'anno 2012 sono indicati, rispettivamente, alle tabelle 8 e 9, mentre alle tabelle 10 e 11 è indicato lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati rispettivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria e al Capo dello Stato, pervenuti dall'anno 2003 fino all'anno in corso e tuttora pendenti.

Da un confronto tra le tabelle relative al contenzioso del 2012 e quelle di cui alla relazione al Parlamento del 2011, si evince che nell'anno 2012 è stato instaurato un eguale numero di contenziosi rispetto all'anno precedente, anche se è aumentato di un'unità il numero di ricorsi dei volontari ed è diminuito di un'unità quello degli enti. Le questioni oggetto dei contenziosi hanno riguardato molteplici aspetti del sistema del servizio civile, alcuni dei quali non contestati negli anni precedenti.

*1.6.2 Ricorsi proposti dagli Enti di servizio civile avverso i provvedimenti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.*

Come sopra accennato, nell'ambito dei 5 ricorsi proposti dagli enti, due hanno avuto ad oggetto provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti. In particolare 1 ricorso ha riguardato una presunta disparità di valutazione tra progetti presentati in due anni successivi, ma di contenuto sostanzialmente identico, e si è definito con sentenza favorevole all'Amministrazione.

Detta pronuncia ha introdotto un principio generale, di estrema utilità per l'attività valutativa dei progetti curata dall'Ufficio. L'autorità giudicante ha infatti ribadito che la valutazione dei progetti di servizio civile appartiene alla sfera della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile, in via di principio, solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e violazione delle norme di autoregolamentazione ed ha evidenziato come un rigido ancoramento dell'operato della commissione alle determinazioni assunte in una precedente procedura selettiva non risulti rispondente né alle finalità della normativa di settore, né al principio di buona amministrazione.

Il secondo ricorso ha censurato la valutazione di alcune voci del progetto e non è stato ancora definito nel merito, dopo la rinuncia all'istanza di sospensiva da parte del ricorrente.

Altri 2 ricorsi hanno contestato provvedimenti sanzionatori adottati in seguito a verifiche ispettive, dalle quali sono emersi comportamenti suscettibili di sanzioni ai sensi della normativa in materia. Un ricorso si è concluso con una pronuncia sfavorevole all'Amministrazione, l'altro è ancora pendente nel merito, anche se in fase cautelare è stata adottata un'ordinanza sfavorevole.

L'ulteriore ricorso è stato proposto da un ente per l'annullamento del rigetto dell'istanza di accreditamento all'Albo nazionale di servizio civile in assenza dell'avvio del relativo procedimento.

L'instaurazione di quest'ultimo contenzioso ha evidenziato una criticità derivante dalla mancata apertura del procedimento di iscrizione degli enti agli Albi di servizio civile. Dal 2010, infatti, l'Amministrazione non ha avviato il procedimento di accreditamento sia in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili, sia in vista della revisione della normativa in materia di servizio civile, finalizzata tra l'altro ad individuare nuovi requisiti per l'accREDITAMENTO, che garantiscano la partecipazione al sistema dei soli enti che abbiano peculiari caratteristiche per la realizzazione dei progetti di servizio civile.

La scelta dell'Amministrazione non è stata contestata negli anni precedenti, tuttavia nel contenzioso in argomento è stata per la prima volta censurata. Detta circostanza ha sollecitato

una riflessione nell'Amministrazione, in esito alla quale la stessa ha ritenuto legittimo il proprio operato, in quanto il procedimento di iscrizione e di adeguamento agli Albi degli enti di servizio civile è avviato d'ufficio e non può ascrivere all'Amministrazione alcun obbligo di mantenere aperto in modo continuativo il procedimento medesimo. Il contenzioso non si è concluso nell'anno di riferimento.

*1.6.3. Ricorsi proposti dai volontari avverso i provvedimenti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.*

Nel corso del 2012 sono stati instaurati dai volontari 7 contenziosi, di cui 6 in primo grado ed 1 in secondo grado.

Nell'ambito dei contenziosi in primo grado, 4 sono stati proposti al tribunale ordinario e 2 al tribunale amministrativo. Tre contenziosi innanzi al giudice ordinario hanno riguardato il termine indicato nel contratto di servizio civile, mentre l'altro contenzioso è stato proposto per il risarcimento del danno derivante da un infortunio occorso ad un volontario durante lo svolgimento del servizio civile.

Nei 3 ricorsi, i volontari hanno chiesto al Giudice del lavoro di dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di servizio civile, accertare l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con i ricorrenti e risarcire i medesimi dei danni subiti. L'Amministrazione nelle relazioni difensive ha rappresentato che l'attività svolta dai volontari nell'ambito dei progetti di servizio civile non prevede l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, in quanto è lo stesso legislatore che espressamente ha escluso la riconducibilità di tale esperienza nello schema di un rapporto lavorativo. Più propriamente il legislatore ha costruito una specifica ipotesi di attività da svolgersi nell'ambito dei progetti, delineando il servizio civile come un autonomo istituto giuridico avente proprie finalità. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza formatasi in passato sulla medesima questione: infatti il rapporto di servizio civile è stato definito del tutto peculiare in quanto lega il volontario allo Stato, ma resta completamente estraneo al rapporto di lavoro. Detti procedimenti non si sono ancora conclusi nell'anno di riferimento.

Per quanto concerne l'altro contenzioso instaurato innanzi agli organi della giustizia ordinaria, instaurato per il risarcimento danni a causa di un infortunio subito durante lo svolgimento del servizio civile, è stato segnalato che, in attuazione del contratto di copertura assicurativa, al volontario che aveva subito l'infortunio è stata offerta la somma riconosciuta in base al parere medico legale cui il medesimo è stato sottoposto, tuttavia detta somma è stata

rifiutata dall'infortunato, che ha adito l'autorità giudiziaria. Il procedimento non si è definito nell'anno 2012.

Nei 2 ricorsi proposti innanzi al tribunale amministrativo, due aspiranti volontari hanno impugnato le graduatorie relative alla selezione svolta dagli enti di servizio civile per essere stati esclusi: in un ricorso c'è stata una pronuncia favorevole in fase cautelare, ma ancora non è stato definito il merito, nell'altro è stata adottata una sentenza in forma semplificata di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso. Nella pronuncia da ultimo richiamata è stato, in particolare, espresso un principio generale, secondo il quale la valutazione di "non idoneità", accompagnata da notazioni numeriche ed extranumeriche analitiche per voce, è sufficiente *ex se* a giustificare il giudizio. in presenza di criteri predeterminati di attribuzione dei punteggi.

Peraltro l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di selezioni ha affermato più volte che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale delle commissioni esaminatrici, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute e del potere amministrativo esercitato.

Il principio giurisprudenziale sopra riportato ha un evidente impatto sull'attività difensiva svolta dall'Ufficio in ordine alle procedure di selezione in materia di servizio civile.

Per quanto concerne l'ulteriore procedimento instaurato da un volontario innanzi alla Corte d'appello, si segnala che lo stesso è stato proposto al fine di impugnare una sentenza di primo grado, favorevole all'Ufficio, che aveva riconosciuto la legittimità della cessazione anticipata dal servizio civile in capo al ricorrente e della mancata ricollocazione presso altri enti per indisponibilità di posti. L'interruzione del rapporto di servizio civile si era verificata a causa della cancellazione dall'Albo dell'ente presso cui il volontario svolgeva il servizio civile, disposta a seguito di gravi comportamenti illeciti posti in essere dall'ente.

Negli anni passati l'orientamento della giurisprudenza sulla medesima questione è stato uniforme nel dichiarare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Il Giudice adito, infatti, ha riconosciuto che in presenza di cause di forza maggiore, come la cancellazione dell'ente dall'Albo, ai volontari, costretti a concludere anticipatamente il servizio civile, non spetta il diritto al completamento del servizio in caso di impossibilità di ricollocarli in altri progetti.

Nel corso dell'anno 2012 non è pervenuta la sentenza da parte della Corte di appello.

*1.6.4. Contenzioso relativo ai ricorsi presentati dagli Enti e dai volontari avverso i provvedimenti adottati dalle Regioni e/o Province autonome.*

Nel corso dell'anno 2012 non sono pervenuti all'Ufficio ricorsi proposti avverso provvedimenti adottati dalle Regioni o dalle Province autonome nell'ambito dei procedimenti di valutazione dei progetti di servizio civile curati dalle stesse.

*1.6.5. Contenzioso relativo ai ricorsi presentati negli anni precedenti proposti da Enti di servizio civile e volontari.*

L'Ufficio, nel corso del 2012, ha continuato la trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti e ancora pendente. Il numero dei ricorsi non ancora definiti al 31 dicembre 2011 ammontava a 112, di cui 111 giurisdizionali (107 pendenti in primo grado e 4 in secondo grado) e 1 amministrativo.

Nell'ambito del contenzioso giurisdizionale, per quanto concerne i 95 giudizi instaurati dagli enti di servizio civile innanzi al giudice amministrativo (91 in primo grado e 4 in secondo grado), nel 2012 si sono definiti 2 ricorsi instaurati in ordine al procedimento di valutazione dei progetti: 1 è stato definito con decreto di perenzione, l'altro con ordinanza che ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Ufficio.

Per i 13 contenziosi instaurati dai volontari e ancora pendenti in primo grado, nell'anno 2012 sono intervenute 5 pronunce: 4, emanate dal giudice amministrativo, hanno riguardato il procedimento di selezione dei volontari (3 sono state favorevoli all'Amministrazione e 1 ha dichiarato la perenzione del ricorso); l'altra pronuncia concernente il rapporto di servizio civile è stata adottata dal giudice ordinario e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della solidarietà sociale, convenuto nel giudizio, in quanto alla data di instaurazione del contenzioso, le competenze in materia di servizio civile erano state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori 2 ricorsi, proposti nell'anno 2011 da giovani non aventi la cittadinanza italiana (ex artt. 44 del d.lgs. n. 286/1998, 4 del d.lgs. n. 215/2003 e 702 *bis* c.p.c.), rispettivamente innanzi al Tribunale ordinario - sez. Lavoro - di Brescia e di Milano, hanno avuto sviluppi processuali diversi.

In tali ricorsi è stato denunciato il comportamento discriminatorio dell'Ufficio laddove, nel bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile è stata richiesta la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla procedura di selezione, secondo quanto

previsto dall'art. 3 del D.Lgs 5 aprile 2002, n.77. I ricorrenti hanno, altresì, sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Con riferimento al ricorso presentato all'Autorità giudiziaria ordinaria di Brescia, il Giudice del lavoro nell'anno 2012 ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, e ha trasmesso il fascicolo al Presidente del Tribunale, che ha rigettato il ricorso, ritenendo ragionevole la differenziazione tra *cives* e stranieri, operata dal legislatore nel regolamentare il servizio civile nazionale, perché coerente con l'ordinamento nel suo complesso e, in particolare, con i principi costituzionali. Avverso tale sentenza l'aspirante volontario ha interposto appello. Il procedimento non si è concluso nell'anno 2012.

Nel contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, il giudice adito si è pronunciato dichiarando il carattere discriminatorio dell'art. 3 del bando e ha ordinato all'Ufficio di sospendere le procedure di selezione, di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, e di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande. Avverso tale ordinanza, l'Amministrazione ha proposto impugnazione con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia.

La Corte d'appello di Milano ha accolto l'istanza, sospendendo gli effetti dell'Ordinanza del Tribunale di Milano, nella parte in cui ha ordinato di sospendere le procedure concorsuali. A seguito della citata pronuncia, e in esecuzione della stessa, sono state riattivate le procedure di avvio al servizio dei volontari, precedentemente sospese. La Corte d'appello di Milano nella fase di merito ha respinto l'appello. Il testo integrale della sentenza non è stato depositato nell'anno di riferimento.

Da ultimo, in merito all'unico contenzioso presentato in materia di appalti, pendente in primo grado nel 2011, si evidenzia che il medesimo non è stato definito nell'anno 2012.


Con riferimento al ricorso amministrativo al Capo dello Stato, pendente nell'anno 2011, instaurato da un giovane avverso il procedimento di selezione dei volontari, si fa presente che lo stesso si è concluso con un parere del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. L'Alto Consesso ha disposto la trasmissione del parere al Presidente del Consiglio dei Ministri per una valutazione, avendo riscontrato alcune criticità nell'ambito della procedura di selezione dei volontari. In particolare ha rilevato la natura ibrida di tale procedura, in quanto viene avviata dalla Pubblica amministrazione con la pubblicazione di un bando di concorso e conclusa mediante la stipula di un contratto tra lo Stato ed il volontario; tuttavia la selezione

viene effettuata dagli enti di servizio civile, che non garantiscono il rispetto dei principi vigenti per le pubbliche procedure concorsuali, e la pubblica amministrazione non può intervenire sull'operato dei medesimi enti, i cui atti di scelta appaiono atti negoziali.

L'Ufficio ha provveduto alla trasmissione del parere al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite gli uffici competenti, ma nel corso dell'anno 2012 non sono state acquisite le valutazioni da parte dell'organo politico.

**Tab 8 - Contenziosi istaurati nell'anno 2012**

TIPOLOGIA	RICORRENTI						Totale
	Contenziosi Enti			Contenziosi Volontari			
CONTENZIOSI	Procedimenti di valutazione progetti	Procedimenti di accreditamento	Procedimenti sanzionatori	Procedimenti di selezione volontari	Risarcimento danni	Contratto di s.c.	
Ricorsi al Giudice Amministrativo	2	1	2	2			7
Procedimenti innanzi al Giudice Ordinario					1		5
Totale	2	1	2	2	1	4	12



Tab. 9 - Stato del contenzioso in materia di servizio civile nazionale instaurato nell'anno 2012

		Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Fase cautelare		Fase decisoria		Ricorsi pendenti
				Ordinanze favorevoli all'UNSC	Ordinanze sfavorevoli all'UNSC	Pronunce di merito di rito favorevoli	Pronunce di merito e di rito sfavorevoli	
Ricorsi presentati dagli enti	Ricorsi giurisdizionali	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	2	1	-	1	-	1
		<i>Procedimento di accreditamento Albo Enti Servizio Civile</i>	1	-	-	-	-	1
		<i>Procedimenti sanzionatori</i>	2	-	1	-	1	1
		<b><i>Totale ricorsi enti</i></b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Ricorsi presentati dai volontari	Ricorsi giurisdizionali	<i>Procedimento selezione volontari</i>	2	1	-	1	-	1
		<i>Risarcimento danni</i>	1	-	-	-	-	1
		<i>Contratto di servizio civile</i>	4	-	-	-	-	4
		<b><i>Totale ricorsi volontari</i></b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
Ricorsi presentati da altri	Ricorsi giurisdizionali	<i>Gare d'appalto</i>					-	-
		<b><i>Totale ricorsi altri soggetti</i></b>					-	-
<b>Totale ricorsi</b>			<b>12</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Tab. 10 - Stato del contenzioso giudiziario in materia di servizio civile nazionale trattato nell'anno 2012 (proveniente dagli anni 2003 e seguenti)

	OGGETTO DEI RICORSI	RICORSI CONCLUSI NEL 2012			RICORSI CONCLUSI AL 31.12.2011	RICORSI PENDENTI AL 31.12.2012		Totale ricorsi pervenuti al 31.12.12
		Pronunce di rito 2012	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2012	Pronunce favorevoli all'UNSC 2012	Pronunce pervenute entro il 2011	Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2° grado	
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	2	6	2	10
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	2	-	1	10	73	2	88
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	1	-	1	12	-	14
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	1	-	1
	<b>Stato ricorsi Enti</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>113</b>
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	1	-	3	7	1	-	12
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	2	-	-	10	8	1	21
	<i>Risarcimento danni</i>	-	-	-	1	4	-	5
	<b>Stato ricorsi Volontari</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
Ricorsi presentati da stranieri	<i>Procedimento di selezione volontari</i>	-	-	-	-	-	2	2
	<b>Stato ricorsi Stranieri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Ricorsi presentati da altri soggetti	<i>Gare d'appalto</i>	-	-	-	-	1	-	1
	<b>Stato ricorsi altri soggetti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Situazione complessiva ricorsi</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>154</b>

Tab. 11 - Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2012 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito 2012	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2012	Pronunce favorevoli all'UNSC 2012	Pronunce pervenute entro il 2011	Ricorsi pendenti al 31.12.2012	Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2012
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	-	3	1	4
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	<b><i>Stato ricorsi enti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	1	-	-	-	-	1
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>						
	<i>Procedimenti vari</i>						
	<b><i>Stato ricorsi volontari</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Situazione complessiva ricorsi</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

### 1.7. Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2012 sono stati presentati 2 ricorsi in materia di obiezione di coscienza. Tale circostanza appare piuttosto insolita, considerato che, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2005 dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226 (attualmente recepita nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante codice dell'ordinamento militare), si è registrata una progressiva diminuzione del contenzioso in tale materia.

I contenziosi sono stati proposti, rispettivamente, l'uno con ricorso innanzi alla Corte dei conti, volto all'annullamento del diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità contratta durante lo svolgimento del servizio di leva, e l'altro con ricorso al giudice amministrativo avverso il rigetto dell'istanza presentata da un obiettore di coscienza, volta ad ottenere la rettifica del relativo *status*. Entrambi i contenziosi non sono stati ancora definiti.

Durante il corso dell'anno l'Ufficio ha proseguito la trattazione dei ricorsi in materia, pervenuti negli anni precedenti e ancora pendenti, in vista della graduale definizione di tutti i procedimenti.

In particolare, sono pervenute 16 pronunce che hanno concluso parte dei giudizi pendenti: 12 sentenze del TAR, 2 del Consiglio di Stato, 1 della Corte dei conti ed un decreto del Presidente della Repubblica adottato per la definizione di un ricorso straordinario.

Nell'ambito delle pronunce emanate dal TAR, 8 hanno dichiarato perenti i ricorsi presentati da obiettori di coscienza, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza entro i tempi previsti dall'articolo 9, comma 2 della Legge n. 205 del 2000; 1 pronuncia è stata favorevole all'Amministrazione ed 1 sfavorevole, le altre 2 sentenze hanno dichiarato rispettivamente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e per cessata materia del contendere. Le 2 decisioni adottate dal Consiglio di Stato e quella della Corte dei conti sono state favorevoli all'Amministrazione, così come il decreto del Presidente della Repubblica, adottato a conclusione del ricorso straordinario proposto da un giovane obiettore.

Nella tabella 12 è indicato lo stato del contenzioso instaurato negli anni precedenti, aggiornato con le pronunce pervenute all'Ufficio nel corso dell'anno 2012.

**Tab. 12 - Stato generale dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza trattati dal 1.1.2000 al 31.12.2012**

	<b>Numero Ricorsi</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi*</i>	<b>2254</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado**</i>	<b>111</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	<b>12</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte suprema di cassazione</i>	<b>0</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela</i>	<b>14</b>
<i>Ricorsi al Capo dello Stato pendenti</i>	
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	<b>59</b>
<b>Totale Ricorsi</b>	<b>2450</b>

\* Nel corso del 2012 sono stati definiti 16 ricorsi, di cui 2 innanzi al Consiglio di Stato, 12 innanzi al TAR, 1 innanzi alla Corte dei Conti e uno innanzi al Presidente della Repubblica.

\*\* Nel corso del 2012 sono pervenuti 2 nuovi ricorsi.

### **1.8 L'attività inerente gli atti parlamentari di sindacato ispettivo**

Nel corso dell'anno 2012, con riferimento agli atti di sindacato ispettivo sono stati forniti elementi di risposta all'Ufficio legislativo dell'autorità politica, delegata a svolgere le funzioni in materia di servizio civile, in merito a 13 interrogazioni parlamentari ed a una risoluzione in Commissione.

Per quanto riguarda il dettaglio del contenuto degli atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte, si rinvia al fascicolo degli atti di indirizzo e di controllo della XVI legislatura, pubblicati sul sito istituzionale della Camera dei Deputati.

Al fine di fornire, comunque, un quadro generale degli argomenti oggetto degli atti di sindacato ispettivo, nell'ambito delle interrogazioni parlamentari, 4 (n. 4/14784 on.le Fabio Evangelisti; n. 5/5983 on. Livia Turco; n. 5/6238 on.li Bressa e Livia Turco; n.5/6237 on.li Pierguido Vanalli, Enrica Rivolta e Nicola Molteni) hanno riguardato la problematica relativa all'accesso al servizio civile degli stranieri, sollevata a seguito di contenziosi instaurati da due cittadini extra comunitari.

L'Ufficio, nel fornire gli elementi di risposta, ha rappresentato che non esistono strumenti che consentano una definitiva e immediata soluzione della questione, tenuto conto che i principi posti a base del servizio civile nazionale sono stabiliti a livello normativo e che la legislazione vigente in materia prevede la cittadinanza quale requisito essenziale per partecipare ai progetti di servizio civile nazionale (art. 3 del D. Lgs. n. 77/2002). Pertanto nei bandi per la selezione dei volontari non è possibile prevedere la partecipazione degli stranieri, essendo una previsione in tal senso illegittima per violazione di legge.

L'Avvocatura generale dello Stato, investita della problematica, ha confermato l'orientamento dell'Ufficio. L'Organo consultivo, infatti, si è espresso nel senso di prevedere